

**CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE – ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA**

Roma – Lungotevere dell'Acqua Acetosa, 119

STATUTO

INDICE

Capo primo – Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione, scopo e durata

Art. 2 Sede e colori sociali

Capo secondo – Soci

Art. 3 Categorie

Art. 4 Diritti

Art. 5 Doveri

Art. 6 Modalità di ammissione

Art. 7 Votazione per l'ammissione

Capo terzo – Organi

Art.8 Organi del Circolo

Art.9 Assemblea dei Soci: costituzione e maggioranza

Art.10 Convocazione delle assemblee

Art.11 Competenze delle assemblee

Art.12 Presidente

Art.13 Presidente Onorario

Art.14 Consiglio Direttivo

Art.15 Collegio dei Probiviri

Art.16 Collegio dei Revisori dei Conti

Art.17 Le Sezioni Sportive

**Capo quarto – Procedimento per l'elezione degli organi sociali e per la
modifica dello statuto**

Art.18 Criteri generali

Art.19 Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo

Art.20 Elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti

Art.21 Formazione e deposito delle liste

Art.22 Modifiche dello statuto

Capo quinto – Provvedimenti disciplinari

Art.23 Provvedimenti disciplinari

Capo sesto – Fondo comune - Esercizio sociale – Quote e Contributi

Art.24 Fondo comune

Art.25 Esercizio sociale

Art.26 Tasse di ammissione, quote sociali e contributi straordinari

Art.27 Modalità di pagamento

Art.28 Morosità

Capo settimo – Norme finali e transitorie

Art.29 Scioglimento del Circolo

Art.30 Norma transitoria

Art.31 Quadriennio Olimpico. Norma transitoria

STATUTO

Capo primo – Disposizioni generali

Art. 1 – Denominazione – scopo – durata

Il Circolo Canottieri Aniene, fondato nel 1892, è una associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro costituita per promuovere e sviluppare, a livello dilettantistico e amatoriale, la disciplina sportiva del canottaggio, nonché tutte le altre discipline sportive deliberate ai sensi del presente Statuto.

Il Circolo Canottieri Aniene è affiliato dal 1899 alla Federazione Italiana Canottaggio e, dal 1960, alla Federazione Italiana Nuoto.

Può aderire ad altre Federazioni sportive.

Possono esserne soci solo persone di indiscussa probità ed onorabilità.

Il Circolo svolge funzione educativa e didattica a favore dei giovani, avviandoli alla pratica dello sport e perfezionando la loro preparazione secondo le tradizioni sociali.

La durata dell'associazione è illimitata.

Il Circolo Canottieri Aniene conforma il proprio ordinamento interno alle norme ed alle direttive del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive nazionali cui è affiliato.

Art. 2 – Sede – Colori sociali

Il Circolo Canottieri Aniene ha sede in Roma, Lungotevere dell'Acqua Acetosa n. 119.

Il guidone sociale è formato da una croce latina e una croce di S. Andrea accoppiate, di colore giallo in campo celeste, con il Collare d'Oro e la Stella d'Oro al Merito Sportivo.

Lo stemma e la bandiera sociale sono formati da uno scudo a fasce gialle e celesti, su remo e gaffa, sormontato dal Collare d'Oro e dalla Stella d'Oro al Merito Sportivo, in campo blu.

Capo secondo

Soci

Art. 3 – Categorie

I soci sono compresi nelle seguenti categorie:

- a) Soci effettivi: sono le persone di sesso maschile che hanno compiuto i diciotto anni, ammesse al Circolo con le prescritte modalità;

- b) Soci benemeriti: sono i soci effettivi che nel corso di una lunga appartenenza al Circolo hanno acquisito particolari benemeritenze per l'opera fattiva, generosa e disinteressata svolta a favore del Circolo stesso;
- c) Soci seniores: sono i soci effettivi che hanno compiuto venticinque anni di ininterrotta anzianità quali soci effettivi;
- d) Soci Senatori: sono i soci effettivi che hanno compiuto i settanta anni di età e che hanno almeno trent'anni di ininterrotta anzianità quali soci effettivi;
- e) Soci Juniores: sono i Figli di Soci di età compresa fra i quattordici e i ventiquattro anni, ammessi al Circolo con le prescritte modalità prima del compimento del diciottesimo anno;
- f) Soci in Congedo: sono i Soci Effettivi e Juniores che devono assentarsi da Roma per un periodo minimo di un anno;
- g) Soci Temporanei: sono i cittadini italiani e stranieri di particolare prestigio temporaneamente a Roma presentati da due soci effettivi. Possono essere altresì nominati soci temporanei i cittadini italiani che ricoprono particolari incarichi istituzionali per la durata del loro incarico. I membri del Corpo Diplomatico estero o di Istituzioni internazionali possono essere presentati anche dalla Rappresentanza diplomatica del loro paese o dall'ente presso cui svolgono la loro attività;
- h) Soci Onorari: sono coloro che, anche se non soci, hanno acquisito eccezionali meriti verso il Circolo o eminenti titoli di prestigio personale;
- i) Soci per Meriti Sportivi: sono gli atleti di ambo i sessi che hanno onorato il Circolo conseguendo con i colori sociali risultati sportivi di eccezionale valore in campo nazionale ed internazionale;
- j) Soci atleti: sono i giovani di ambo i sessi, tesserati presso le federazioni sportive, che praticano lo sport con i colori del Circolo.

Art. 4 – Diritti

I soci effettivi hanno il pieno godimento di tutti i diritti sociali, ed in particolare dei seguenti:

- a) diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) diritto di voto per le ammissioni dei nuovi soci : i voti dei soci benemeriti e seniores hanno valore doppio rispetto agli altri;
- c) diritto di proporre, ove abbiano la prescritta anzianità sociale e siano in regola con il pagamento delle quote sociali e dei contributi, nuovi soci; ogni socio effettivo non può presentare più di un aspirante socio per anno;
- d) diritto a ricoprire cariche sociali;
- e) i diritti inerenti l'uso della sede e degli impianti sociali, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

I diritti di cui alle lettere c) e d) maturano dopo cinque anni di anzianità sociale nella categoria dei soci effettivi, salve le diverse disposizioni del presente statuto.

I soci juniores e i soci temporanei hanno i soli diritti di cui alla lettera e). I soci temporanei sono ammessi a frequentare il Circolo per un anno, salvo rinnovo concesso dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato; se cittadini italiani sono ammessi a frequentare il Circolo per non più di 4 anni.

I soci in congedo possono frequentare il Circolo per non più di venti giorni nell'anno; durante il congedo non hanno diritto di voto, né di proporre nuovi soci, né di ricoprire cariche sociali. La durata del congedo è limitata ad un anno, salvo rinnovo concesso dal Consiglio Direttivo, su richiesta scritta dell'interessato. In casi eccezionali il Consiglio Direttivo può collocare in congedo soci che non possono frequentare il Circolo, pur risiedendo a Roma.

I soci onorari hanno i medesimi diritti dei soci effettivi.

I soci per meriti sportivi hanno i soli diritti di cui alla lettera e), ma, se di sesso maschile, acquistano tutti i diritti dei soci effettivi dal momento in cui iniziano a pagare le quote e i contributi sociali ai sensi dell'articolo 26.

I soci atleti sono iscritti alle sezioni relative alle discipline sportive praticate e fruiscono delle strutture ad esse destinate. Partecipano con diritto di voto alle assemblee della Sezione per la designazione dei propri rappresentanti di categoria nelle assemblee federali e per l'approvazione del rendiconto annuale sull'attività della sezione.

Art. 5 – Doveri

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) osservare il presente statuto, nonché il regolamento del Circolo, i provvedimenti e le delibere emanati dal Consiglio Direttivo;
- b) non svolgere attività politica e sindacale, commerciale o di interesse personale nella sede del Circolo;
- c) astenersi dal prendere parte, sotto colori diversi, a competizioni agonistiche negli sport praticati dal Circolo, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci debbono comportarsi conformemente alle regole tradizionali del Circolo, non debbono assumere iniziative che possono pregiudicarne il buon nome o danneggiarne l'immagine e non debbono svolgere attività od assumere iniziative che in qualsiasi modo si pongano in contrasto con le finalità associative o con le iniziative deliberate dagli organi competenti.

Tutti i soci debbono cooperare affinché la vita del Circolo si svolga in modo armonico, sereno ed amichevole astenendosi da comportamenti che possano avere quale effetto il sorgere di contrasti tra i soci e frammentino l'unità del corpo sociale.

Art. 6 – Modalità di ammissione

Le candidature degli aspiranti soci effettivi sono valutate con le seguenti modalità:

- a) l'aspirante socio, previa visione dello statuto e dei regolamenti sociali, sottoscrive la domanda di ammissione convalidata dalle firme di presentazione di almeno due soci effettivi con anzianità sociale non inferiore a cinque anni. Questi ultimi sottopongono la candidatura al Collegio dei Probiviri riunito, fornendo tutte le indicazioni utili concernenti la personalità, l'attività e la moralità dell'aspirante socio; la domanda è quindi trasmessa al Consigliere Segretario, il quale provvede ad inserirla nell'elenco cronologico e la restituisce successivamente al Collegio dei Probiviri per l'istruttoria;
- b) nel corso di tutta l'istruttoria i soci presentatori sono tenuti a fornire al Collegio dei Probiviri tutte le informazioni richieste; i nomi degli aspiranti vengono affissi all'albo sociale per consentire ai soci di far pervenire al collegio eventuali osservazioni sui candidati;
- c) dopo la decisione favorevole del Collegio dei Probiviri, su invito del Consiglio Direttivo, l'aspirante socio è ammesso alla frequenza;
- d) il Consiglio Direttivo pone in votazione per l'ammissione al Circolo, salvo opposizione del Collegio dei Probiviri, solo gli aspiranti soci che hanno adeguatamente frequentato il Circolo per almeno tre mesi; fissa i giorni e l'orario della votazione, dandone tempestiva comunicazione ai soci con lettera recante i nomi degli aspiranti, la loro professione ed il nome dei presentatori;
- e) le domande di ammissione che vengono ritirate possono essere ripresentate solo decorso un anno dal ritiro;
- f) le domande di ammissione non approvate dal Collegio dei Probiviri o nella votazione di cui all'art.7 possono essere ripresentate una sola volta, decorsi cinque anni dalla mancata approvazione.

Per i soci juniores le domande sono sottoscritte dal padre, che si assume ogni obbligazione e responsabilità; essi sono ammessi alla frequenza previo colloquio con il Collegio dei Probiviri e, ove ne facciano domanda, possono diventare soci effettivi dopo il raggiungimento della maggiore età, a seguito di votazione favorevole ai sensi dell'articolo 7.

I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo all'unanimità.

I soci benemeriti ed i soci per meriti sportivi sono nominati per acclamazione dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci Temporanei sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

I soci atleti sono ammessi dal dirigente della Sezione Sportiva competente.

Art. 7 – votazione per l'ammissione dei soci effettivi

Alla votazione per l'ammissione dei nuovi soci possono partecipare i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali e dei contributi.

Il candidato è ammesso soltanto se il numero dei voti favorevoli risulta superiore al numero dei voti contrari moltiplicato tre.

La votazione è segreta: ha la durata di cinque giorni, compreso uno festivo, e si svolge con le seguenti modalità:

- a) l'urna, sigillata, viene custodita in segreteria, assieme con il registro per le firme dei votanti;
- b) un consigliere od un addetto della segreteria esercitano la vigilanza sulle operazioni di voto;
- c) il socio, dopo aver firmato l'apposito registro, ritira la scheda della votazione che contiene i nomi degli aspiranti soci e la deposita nell'urna. I nomi non cancellati si intendono approvati;
- d) i soci benemeriti, seniores e anziani votano con due schede, firmando nelle apposite pagine del registro di cui alla lettera c);
- e) entro quarantotto ore dalla chiusura della votazione il Consigliere Segretario, o in caso di impedimento di questi un consigliere, presenti un proboviro ed un altro consigliere, procede a pubblico scrutinio;
- f) le schede di votazione sono conservate per i trenta giorni successivi alla data dello scrutinio

Capo terzo - Organi

Art. 8 – Organi del Circolo

Sono organi del Circolo:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.9 – Assemblea dei Soci – Costituzione – Maggioranza

Alle assemblee partecipano i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali e dei contributi. Ogni socio ha diritto ad un voto, può essere portatore di una sola delega e non può essere rappresentato che da altro socio.

Le deleghe sono valide solo se depositate in segreteria personalmente dal socio delegante o dal delegato, prima dell'inizio dell'assemblea. Nelle votazioni per la elezione alle cariche sociali e per la decisione dei

ricorsi avverso il provvedimento di radiazione dal Circolo adottato dal Collegio dei Probiviri i soci benemeriti, i soci seniores ed i soci senatori hanno diritto a due voti.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta ogni anno, entro il 31 del mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. In caso di rinnovo delle cariche sociali, l'assemblea ordinaria si riunisce nei tre mesi successivi all'elezione per l'approvazione del preventivo finanziario. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno la metà dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione con l'intervento di almeno un sesto dei soci con diritto di voto.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria deliberano con la maggioranza assolo dei voti espressi.

Si vota in ogni caso per alzata di mano tranne che si tratti di voto sulle persone. In quest'ultimo caso si procede con votazione. Non si considerano voti espressi le astensioni e, in caso di votazione segreta, le schede bianche, salvo quanto previsto ai commi terzo e quarto dell'articolo 19 per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Nel caso previsto dall'art. 11, secondo comma, lettera b) l'assemblea delibera validamente con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti espressi.

L'Assemblea elegge tra gli intervenuti un presidente che ne verifica la regolarità della convocazione e della costituzione, ne dirige lo svolgimento e provvede alla nomina degli scrutatori.

Il Presidente è assistito da un segretario da lui designato che redige il verbale dell'assemblea.

Le deliberazioni delle assemblee, ordinaria e straordinaria, sono vincolanti anche per gli assenti, per i quali non vi è obbligo di notifica, e per i dissenzienti.

Le delibere delle Assemblee, comprese quelle di approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo, debbono essere portate a conoscenza dei soci mediante affissione nei locali riservati ai soci.

Art. 10 – Convocazione dell' Assemblea

L'assemblea è convocata previa delibera del Consiglio Direttivo e, nei casi di cui all'articolo 16, secondo e terzo comma, del Collegio dei Revisori dei Conti; l'assemblea straordinaria è altresì convocata quando ne facciano richiesta non meno di cento soci con diritto di voto. La convocazione compete al Presidente o, in difetto, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

La data dell'assemblea è resa nota almeno trenta giorni prima mediante affissione di apposito avviso nella sede sociale.

Le richieste di inserire argomenti all'ordine del giorno devono pervenire al Consiglio Direttivo, sottoscritte da almeno cinquanta soci, venti giorni prima dell'Assemblea. L'invito a intervenire, con l'ordine del giorno, è spedito o comunicato con altro mezzo anche informatico a tutti i soci presso il loro domicilio ed affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

Art. 11 – Competenze delle assemblee

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) la elezione del Presidente e degli altri organi sociali;
- b) l'esame e l'approvazione dei bilanci consuntivi e dei preventivi finanziari con la contestuale determinazione della tassa di ammissione e della quota sociale annua;
- c) la determinazione e l'approvazione dei contributi straordinari;
- d) la nomina, per acclamazione, dei soci Benemeriti e di quelli per Meriti Sportivi;
- e) la determinazione del numero dei soci effettivi.
- f) l'istituzione delle Sezioni Sportive e l'affiliazione alle Federazioni Sportive.

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a) le modifiche allo Statuto;
- b) lo scioglimento del Circolo o la sua fusione con altri enti o associazioni;
- c) la decisione sul ricorso avverso il provvedimento disciplinare di radiazione adottato dal Collegio dei Proviviri.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circolo. Sovrintende all'attività sociale di ogni settore, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni. E' coadiuvato o sostituito, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi altra causa le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente fino all'Assemblea, da convocarsi entro 3 mesi per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Presidente Onorario

Il Presidente Onorario può essere eletto tra i Soci dell'Assemblea ordinaria su proposta unanime del Consiglio Direttivo o su proposta di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. La carica costituisce alto riconoscimento di meriti eccezionali per il progresso del Circolo nelle sue varie attività,

nonché di particolare opera svolta per l'avvio dei giovani alla pratica dello sport, o di eminenti titoli di prestigio.

Art.14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo e' composto dal Presidente del Circolo, che lo presiede, e da otto Consiglieri, ad ognuno dei quali è affidato uno dei seguenti settori:

- 1) Segreteria
- 2) Tesoreria ed Amministrazione
- 3) Organizzazione Sportiva
- 4) Lavori e Manutenzioni
- 5) Gestione Impianti Sportivi e Giardini
- 6) Servizi di Sede
- 7) Manifestazioni Sociali e Relazioni Esterne
- 8) Relazioni Interne e Rapporti con il Personale

Il Consiglio Direttivo è organo di ordinaria e straordinaria amministrazione, promuove lo sviluppo e regola il funzionamento del Circolo. Tra gli altri compiti e poteri assegnatigli dallo Statuto e dalla legge ha in particolare i seguenti:

- a) presentare ed illustrare in sede di Assemblea i programmi e le direttive di sviluppo delle varie attività sociali;
- b) redigere e presentare all'Assemblea i preventivi finanziari ed i bilanci consuntivi;
- c) emanare norme regolamentari ed esecutive, obbligatorie per tutti i soci, riguardanti la frequenza dei locali sociali, l'uso del materiale e degli impianti sportivi, il funzionamento dei servizi, per il buon andamento della vita sociale;
- d) nominare tra i suoi componenti il Vice Presidente e, su proposta del Consigliere allo Sport, i dirigenti delle sezioni sportive;
- e) autorizzare i consiglieri ad avvalersi di collaboratori; nominare commissioni consultive composte da soci effettivi che possono avvalersi di consulenti esterni, per incarichi e compiti speciali;
- f) stipulare accordi di reciprocità con altri circoli o associazioni straniere o italiane, aventi le medesime finalità;
- g) stipulare accordi, convenzioni e transazioni con le autorità competenti per quanto riguarda le concessioni, la loro durata, l'ammontare dei canoni e tutto quanto sarà necessario per la migliore utilizzazione da parte del Circolo delle concessioni medesime, delegando il Presidente alla firma degli atti relativi.

- h) delibera, in caso d'urgenza e salvo ratifica dell'Assemblea, l'istituzione delle Sezioni sportive e l'affiliazione alle Federazioni sportive nazionali.
- i) delibera a mezzo di appositi regolamenti, in ordine all'organizzazione ed al funzionamento delle Sezioni sportive .

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente o di almeno tre consiglieri o del Presidente del Collegio dei Revisori; alle riunioni partecipa il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti con funzioni consultive.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento della metà più uno dei consiglieri.

Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con soci aventi diritto, dandone comunicazione mediante affissione all'Albo sociale. I componenti cooptati restano in carica sino alla prima assemblea, che provvede alla elezione dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Sia nel caso di cooptazione, sia nei casi in cui sia ritenuto opportuno dal Consiglio, quest'ultimo può modificare l'attribuzione dei settori di competenza dei Consiglieri, dandone comunicazione mediante affissione all'albo sociale.

Nel caso di dimissioni contemporanee di almeno quattro consiglieri l'intero Consiglio si intende decaduto e si procede , entro tre mesi, alla sua rielezione.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Presidente, s'intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo, che resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea per l'elezione prevista dal terzo comma dell'articolo 12.

Art. 15 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di sette membri, cinque dei quali sono eletti direttamente dall'Assemblea. I membri eletti, nel corso della prima riunione, designano il Presidente ed il Segretario , nonché provvedono a nominare gli altri due componenti del Collegio medesimo scelti tra i soci effettivi che abbiano un'anzianità quali soci effettivi di almeno 15 anni ed abbiano rivestito cariche sociali.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente o da tre membri quando occorre.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti, il Collegio provvede all'integrazione mediante cooptazione di altri soci.

Nel caso di dimissioni contemporanee di tre o più componenti, l'intero collegio si intende decaduto e si procede, entro tre mesi a nuova elezione.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) decide sulla idoneità degli aspiranti soci a far parte del Circolo acquisendo ogni utile elemento; ascolta i soci presentatori constatando, in particolare, la loro effettiva e completa conoscenza della persona presentata; intervista l'aspirante socio per renderlo formalmente edotto dell'impegno morale e sociale che egli dovrà assumere qualora ammesso al Circolo Canottieri Aniene; rende edotti i soci juniores sulle regole di comportamento che dovranno rispettare;
- b) svolge funzioni conciliative al fine di assicurare l'armonico svolgersi della vita sociale;
- c) esercita anche di propria iniziativa l'azione disciplinare nei confronti dei soci che con il proprio comportamento abbiano compromesso il prestigio del Circolo ovvero il buon andamento della vita sociale, o che abbiano contravvenuto alle norme dello Statuto o del Regolamento del Circolo eventualmente disponendone la sospensione cautelare dalla frequenza del Circolo. Il procedimento è disciplinato con regolamento adottato dal Consiglio Direttivo, che assicuri all'interessato il più ampio diritto di difesa. Il Collegio stabilisce, al termine di adeguata istruttoria, e tenendo conto delle tradizioni del Circolo, quale dei provvedimenti indicati nell'articolo 23 dovrà essere adottato a carico del socio qualora ne sia accertata la responsabilità. La relativa decisione è comunicata al Consiglio Direttivo che vi dà esecuzione comunicandola all'interessato con lettera raccomandata e disponendone l'affissione per dieci giorni nei locali riservati ai soci.

Il Collegio dei Probiviri assolve alle sue funzioni ispirandosi alla secolare tradizione del Circolo Canottieri Aniene.

Art. 16 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre soci iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, nella prima riunione, il proprio Presidente, ed è da questi convocato almeno una volta l'anno per l'esame del bilancio consuntivo, ed almeno ogni tre mesi per la verifica dell'amministrazione sociale. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria del Circolo e accompagna con una relazione il bilancio consuntivo che il Consiglio Direttivo, alla chiusura di ciascun esercizio, sottoporrà all'Assemblea dei soci.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei componenti, il Collegio provvede alla integrazione mediante cooptazione di altri soci aventi diritto.

I membri cooptati durano in carica fino alla prima Assemblea che provvede all'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di dimissioni dei tre componenti del Collegio si provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei nuovi componenti.

Art. 17 – Le sezioni sportive

Per ogni disciplina sportiva praticata e facente capo ad una Federazione Sportiva nazionale o ad una Disciplina Sportiva Associata al CONI è costituita, con delibera adottata ai sensi del presente Statuto, un'apposita sezione sportiva.

L'organizzazione ed il funzionamento della sezione, nonché le modalità di svolgimento delle attività sportive e di utilizzo delle strutture ad esse dedicate sono disciplinate da un regolamento di Sezione approvato con delibera del Consiglio Direttivo.

All'attività della Sezione partecipano anche i soci atleti, purchè in regola con gli adempimenti previsti nei confronti del circolo, in ragione della disciplina sportiva praticata.

Ciascuna Sezione sportiva è presieduta da un Dirigente di Sezione.

I Dirigenti delle Sezioni sportive sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Consigliere allo Sport e sentiti i soci atleti della sezione di cui si tratta.

Il Dirigente di ciascuna sezione, in collaborazione con il Consigliere allo Sport, predispone i programmi della sezione ed il rendiconto annuale dell'attività.

Il regolamento della Sezione prevede le modalità e le procedure per la designazione dei rappresentanti di categoria nelle assemblee federali e per l'approvazione del rendiconto annuale sull'attività della sezione.

La carica di Dirigente di Sezione è cumulabile con quella di Consigliere.

Capo quarto

Procedimento per l'elezione alle cariche sociali e per la modifica dello Statuto

Art. 18 – Criteri generali

Tutte le cariche sociali hanno durata di quattro anni coincidenti con il quadriennio delle Olimpiadi estive. Possono essere eletti alla carica di Presidente i soci con almeno 20 anni di anzianità come soci effettivi ed alla carica di proboviro quelli con almeno 15 anni di anzianità come soci effettivi.

Possono essere eletti alla carica di consigliere e di revisore dei conti i soci con i almeno 5 anni di anzianità come soci effettivi.

Qualora nel corso del quadriennio si dovesse procedere alla elezione del presidente o dei componenti degli organi sociali, la durata del mandato è limitata al compimento del quadriennio olimpico e non viene considerata ai fini della rieleggibilità alle cariche sociali.

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo si applica la disciplina delle incompatibilità prevista dalle norme vigenti.

Art. 19 – Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo

La candidatura del Presidente, accompagnata dalla lista degli otto componenti del Consiglio Direttivo con l'indicazione dei rispettivi settori di competenza di cui all'articolo 14, deve essere sottoscritta da almeno ottanta soci aventi diritto di voto e depositata in segreteria non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Ogni socio può sottoscrivere soltanto una candidatura.

Risulta eletto alla carica di Presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, purchè non inferiore alla maggioranza assoluta dei voti espressi, computando tra i voti espressi le schede bianche. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, si procede ad una seconda votazione cui sono ammessi solo i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione. Risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi, computando tra i voti espressi le schede bianche. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta le candidature decadono ed è convocata una nuova assemblea da tenersi entro i successivi sessanta giorni.

Nelle votazioni di cui ai commi precedenti risultano altresì eletti i componenti del Consiglio Direttivo, come designati nella lista che accompagna la candidatura del Presidente eletto.

Art. 20 – Elezione del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti

Per l'elezione dei Probiviri l'elenco dei candidati sarà formato a cura della Segreteria almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea, rispettando l'ordine alfabetico dei Soci che, abbiano presentato la candidatura. Per l'elezione dei Probiviri l'elettore può votare per un massimo di 5 (cinque) candidati.

L'elezione dei Revisori dei Conti avviene su liste comprendenti un numero massimo di 3 (tre) candidati.

L'elettore può votare per un massimo di tre candidati scegliendo anche tra liste diverse.

Per entrambe le elezioni sono proclamati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risultano eletti i candidati con maggiore anzianità come soci effettivi e, in caso di eguale anzianità sociale, i più anziani di età.

Il Consiglio Direttivo svolge le funzioni di ufficio elettorale.

Art. 21 – Formazione e deposito delle liste

Le liste dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti debbono essere sottoscritte da almeno venti Soci. Possono sottoscrivere le liste i soci con diritto di voto nell'Assemblea dei soci.

Ciascun socio non può sottoscrivere più di una lista.

Le liste sono depositate in segreteria ed affisse nei locali riservati ai Soci almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Nel caso in cui non vi sia la presentazione di liste, nei sette giorni successivi al termine per il deposito, il Consiglio Direttivo provvede a formarne almeno una previa acquisizione del consenso dei candidati.

Art.22 – Modifiche statutarie

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno cento dei soci aventi diritto di voto.

Le modifiche proposte dovranno essere affisse nei locali sociali trenta giorni prima dell'assemblea.

Entro quindici giorni dall'affissione, il Consiglio Direttivo o almeno cinquanta soci potranno presentare proposte alternative o emendamenti. Questi dovranno essere affissi nei locali sociali per almeno dieci giorni.

Le proposte, le loro eventuali alternative e gli emendamenti saranno posti in votazione, secondo l'ordine stabilito dal Presidente dell'assemblea, articolo per articolo, salvo il coordinamento finale.

Capo quinto

Provvedimenti disciplinari

Art. 23 – Provvedimenti disciplinari

A carico del socio verso il quale sia stata esercitata l'azione disciplinare per i fatti di cui all'articolo 15 lettera c) il Collegio dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:

- a) censura;
- b) sospensione temporanea del diritto a proporre nuovi soci, per i soci che non abbiano correttamente adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 6, primo comma, lettera a),b)e c);
- c) sospensione temporanea fino ad un massimo di tre anni salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo;
- d) radiazione; essa comporta la perdita della qualifica di socio e può essere adottata nei casi di:
 - 1) indegnità, 2) grave violazione dello Statuto.

Il Socio radiato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà proporre istanza all'Assemblea dei Soci al fine di ottenere la commutazione del provvedimento di radiazione in quello di sospensione. L'istanza, che non ha effetto sospensivo, deve essere inoltrata attraverso il Presidente del Circolo. Se l'Assemblea accoglie l'istanza, il socio è automaticamente sospeso per cinque anni a far data dalla radiazione.

Il socio sospeso è tenuto ai pagamenti dovuti dai soci in congedo.

Capo sesto

Fondo comune, esercizio sociale, quote e contributi

Art. 24 – Fondo comune

Il fondo comune del Circolo è costituito dai contributi degli associati, dai beni acquisiti con questi contributi nonché dai beni preesistenti e da quelli pervenuti al Circolo per atti di liberalità.

Eventuali utili derivanti dall'attività del Circolo saranno reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva e non possono essere in nessun caso, neppure in forma indiretta, distribuiti fra i soci. I soci non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretenderne la quota in caso di cessazione dalla qualità di socio per qualsiasi motivo.

La quota sociale non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

In caso di scioglimento del Circolo si applica l'articolo 29.

Art. 25 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il preventivo finanziario ed il bilancio consuntivo, con i relativi documenti, sono depositati in Segreteria almeno sette giorni prima dell'assemblea ordinaria convocata per la loro approvazione, affinché ogni socio possa prenderne visione.

Art. 26– Tassa di ammissione, quote sociali e contributi straordinari

La tassa di ammissione e la quota sociale vengono determinate annualmente dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio preventivo.

I contributi straordinari sono deliberati dall'assemblea ordinaria.

I soci effettivi sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione, della quota sociale annua e dei contributi straordinari.

I soci anziani sono tenuti al pagamento delle quote sociali e dei contributi straordinari in misura dimezzata e ne sono completamente esonerati al compimento del settantesimo anno di età qualora abbiano maturato almeno cinquanta anni di anzianità sociale quali Soci effettivi.

I soci juniores sono esonerati dal pagamento della tassa di ammissione e dei contributi straordinari e sono tenuti al pagamento della quota sociale annua in misura dimezzata. Se svolgono attività agonistica con i colori sociali possono essere esonerati, anno per anno, dal pagamento delle predette quote con delibera

del Consiglio Direttivo. All'atto della ammissione come soci effettivi sono tenuti al pagamento della relativa tassa in misura dimezzata.

I soci in congedo sono tenuti al pagamento anticipato, in unica soluzione, di una quota sociale annua pari ad un quarto di quella dovuta dai soci effettivi e sono comunque tenuti al versamento dei contributi straordinari deliberati dall'assemblea durante il loro congedo.

I soci temporanei sono esentati dal pagamento della tassa di ammissione e dei contributi straordinari; sono tenuti al pagamento anticipato, in unica soluzione, di una quota di frequenza in misura pari alla quota sociale annua aumentata del 50% anche per frequenze inferiori ad un anno.

I soci onorari sono esentati dal pagamento della tassa di ammissione, della quota sociale annua e dei contributi straordinari.

I soci per meriti sportivi non pagano la tassa di ammissione, e sono esentati dal pagamento della quota sociale e dei contributi straordinari fino al compimento del ventiseiesimo anno di età o anche oltre, fino a che continuano l'attività agonistica. Possono optare comunque per il pagamento delle quote sociali annue e dei contributi straordinari al fine di vedersi equiparati ai soci effettivi, come previsto dall'art.4, comma 6 .

Art. 27 – Modalità di pagamento

La tassa di ammissione è versata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito favorevole della votazione di cui all'articolo 7, unitamente alle quote sociali relative al periodo di frequenza obbligatoria di cui all'art. 6, primo comma, lettera e). Trascorso tale termine senza che il pagamento sia avvenuto, il socio sarà ritenuto rinunciatario.

La quota sociale annua è corrisposta in due rate semestrali anticipate, con scadenza al 1° gennaio ed al 1° luglio di ciascun anno.

I contributi straordinari sono versati nei modi e termini fissati nella relativa delibera dell'assemblea.

I soci dimissionari sono tenuti a corrispondere l'intera quota per l'anno in corso al momento delle dimissioni e possono essere riammessi con le modalità e le condizioni fissate dal Consiglio Direttivo.

Art. 28 – Morosità

Dal trentesimo giorno di ritardo sulle scadenze fissate per il pagamento della quota sociale e dei contributi straordinari viene addebitata al socio una maggiorazione sulle somme dovute, nella misura prefissata dal Consiglio Direttivo.

I soci in ritardo di tre mesi nel pagamento della quota sociale e dei contributi straordinari, previa diffida con lettera raccomandata all'ultimo indirizzo noto, intimante l'ulteriore termine di quindici giorni per

sanare la morosità, possono essere radiati con delibera del Consiglio Direttivo, fatta salva la facoltà del Circolo di promuovere azione legale per il recupero delle somme dovute.

Avverso il provvedimento di radiazione per morosità non è proponibile il ricorso all'assemblea di cui all'articolo 23.

Il Consiglio Direttivo può concedere, in casi eccezionali, facilitazioni o riduzioni nel pagamento delle somme dovute.

Capo settimo

Norme finali e transitorie

Art. 29 – Scioglimento del Circolo

In caso di scioglimento del Circolo, il patrimonio sociale sarà devoluto a fini sportivi, secondo le indicazioni dell'Assemblea, in conformità della legge e delle disposizioni del CONI.

Art. 30 – Norma transitoria

Per i soci per Meriti Sportivi, restano fermi i diritti e doveri acquisiti al momento della nomina. Gli eletti a cariche sociali in base alle norme restano in carica sino alla scadenza del mandato.

Art. 31- Quadriennio Olimpico. Norma transitoria

Al fine di consentire la coincidenza dell'incarico degli organi sociali con il quadriennio olimpico, gli organi in carica, alla loro naturale scadenza, sono prorogati fino alla chiusura delle Olimpiadi estive dell'anno 2008. *

* “ L'articolo e' stato votato ed approvato con l'unica precisazione che la proroga fino alla chiusura delle Olimpiadi estive dell'anno 2008 deve intendersi limitata al Presidente ed al Consiglio Direttivo.”

Roma, 5 Luglio 2005

Aggiornato con le ultime modifiche delle assemblee del 14 maggio 2007 e del 16 giugno 2008.